DISPOSIZIONI PROVVISORIE INTORNO ALL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Art. 2

Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche a coloro che si trovassero detenuti o condannati nel tempo della pubblicazione della medesima, computandosi a benefizio dei detenuti la durata dell'arresto sofferto.

Versione in vigore dal 18 marzo 1864, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni provvisorie intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale
Estremi	Legge 3 marzo 1864, n. 1695
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1864

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-provvisorie-intorno-all-arresto-personale-in-materia/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it